



Comune di Laigueglia

Provincia di Savona

Codice ente 9033	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 87 in data: 16.05.2018	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTO MARE 2018
DELL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA 'MESTEI E
SEGNUE' E DETERMINAZIONE IN MERITO.**

L'anno **duemiladiciotto** addì **sedici** del mese di **maggio** alle ore **11.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

geom. Franco MAGLIONE	Presente
ing. Giancarlo GARASSINO	Presente

Totale presenti **2**

Totale assenti **0**

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **Dott.ssa Anna NERELLI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Geom Franco MAGLIONE**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato.

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA 'PROGETTO MARE 2018'.
DELL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA "MESTEI E
SEGNIE" E DETERMINAZIONE IN MERITO**

PARERI PREVENTIVI

=====

PARERE TECNICO

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, sulla proposta indicata in oggetto.


Addì, 16/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO DOTT.SSA ANNA NERELLI

=====

PARERE CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 e 147bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, sulla proposta indicata in oggetto, la quale comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.



Addì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.TO RAG. SIMONETTA MISSAGLIA

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i pareri dei Responsabili dei servizi interessati, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Premesso che in data 23/04/2018 è pervenuta al protocollo dell'Ente n. 7739 la nota, agli atti d'ufficio, con la quale l'Associazione Sportiva Dilettantistica Mestei e Segnue di Laigueglia nella persona del suo Presidente *pro tempore* chiede all'Amministrazione Comunale l'approvazione del "Progetto Mare", per la stagione 2018.

Rilevato che:

- l'Associazione Dilettantistica Sportiva Mestei e Segnue dispone attualmente in base a convenzione approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 07/06/2017, di una porzione di spiaggia in concessione a questo Comune e precisamente il tratto di metri 37 a partire dal molo cittadino, comprensivo della zona rimessaggio imbarcazioni e la zona svago, nonché in uso gratuito di un cassone per ricovero attrezzatura ubicato in adiacenza al molo cittadino, lato ponente.
- la su nominata Associazione ha collaborato negli anni a vario titolo con il Comune di Laigueglia in armonia con le proprie finalità statutarie nell'organizzazione o partecipazione ad eventi, manifestazioni ed iniziative finalizzate alla promozione, valorizzazione e tutela del mare, delle attività ad esso legate e delle tradizioni locali.
- in particolare, il "Progetto Mare" di cui viene proposta il rinnovo è stato avviato nel mese di giugno 2017, svolgendosi con largo gradimento da parte della collettività, adoperandosi l'Associazione stessa con un contributo finanziario del Comune ed in conformità con le attività statutarie di didattica e promozione delle pratiche sportive dilettantistiche, a contatto con il mare ed in continuità con le tradizioni locali.

Considerato che:

- il Mar Ligure costituisce una risorsa di primaria importanza per il territorio e chi lo abita, accoglie il Santuario Internazionale Pelagos, che rappresenta uno dei patrimoni più preziosi del Mediterraneo e custodisce altre bellezze naturalistiche come gli habitat di coralligeno ed isole come la Gallinara estremamente interessanti dal punto di vista ambientale tanto sopra quanto sotto il livello del mare;
- il Comune di Laigueglia, cui spettano istituzionalmente le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, da tempo ormai promuove a vari livelli e con differenti modalità, iniziative legate al litorale, agli spazi marini ed in generale di valorizzazione della cultura del mare;
- le attività sportive o ricreative in mare o all'aria aperta in genere favorite da un clima mite tutto l'anno o anche semplicemente una piacevole escursione sottocosta alla scoperta di calette incontaminate e suggestivi scorci – se svolte in sicurezza e secondo criteri di rispetto delle specie animali e del mare – così come l'apprendimento delle locali tecniche della marineria tradizionale portano con sé un valore sociale e didattico-formativo intrinseco, rappresentando preziose occasioni di conoscenza e di sensibilizzazione alla protezione dell'ambiente marino e di valorizzazione del patrimonio storico-culturale del territorio.

Rilevato che il progetto ha valenza pubblica, e risponde anche agli obiettivi dell'Ente, in coerenza con le tipiche funzioni amministrative relative alla cultura, allo sport e al benessere della persona, nella convinzione che questo tipo di iniziative sia veicolo di promozione della persona e della locale cultura marinara e sostegno allo sviluppo della pratica sportiva e delle attività ricreative all'aria aperta.

Considerato che il sostegno da parte dell'Ente di iniziative svolte da un soggetto terzo nell'interesse della collettività e riconducibili ai compiti istituzionali del Comune, rappresenta una modalità alternativa e mediata di erogazione del servizio pubblico, sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale sanciti dall'art. 118 della Costituzione.

Ritenuto di rinnovare il "Progetto Mare" per la stagione 2018 in quanto importante ed efficace strumento di diffusione della pratica sportiva legata al mare, anche attraverso corsi di formazione per i più giovani, nonché implementazione delle attività di controllo della balneazione dal molo ed informazione al turista, particolarmente concentrata nella stagione estiva e pertanto di accogliere la richiesta di proroga di un anno della convenzione approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 07/06/2017, come previsto dall'art. 3 della stessa.

Esaminata altresì la richiesta formulata dall'Associazione di un contributo a sostegno delle attività in programma di € 16.000,00 e ritenutala meritevole di approvazione, dando atto che alla copertura finanziaria di detta concessione finanziaria si farà fronte con apposita variazione al bilancio di previsione 2018.

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati.

Dato atto che gli interventi finanziari per contributi ad associazioni a sostegno di attività culturali, sportive, sociali non rientrano tra le tipologie di spesa relative alle sponsorizzazioni e pertanto escluse dall'applicazione del D. L. 78/2010.

Precisato che l'ASD dovrà presentare all'Ente dettagliata relazione bimestrale e in ogni caso a fine stagione 2018 in merito allo stato di realizzazione del progetto, ai risultati attesi e a quelli effettivamente raggiunti.

Precisato inoltre che le attrezzature acquistate con il su quantificato contributo, in caso di scioglimento dell'Associazione, torneranno nella proprietà del Comune.

Dato atto altresì che qualora l'Associazione rendiconti spese inferiori e/o entrate maggiori rispetto a quanto preventivato, il relativo contributo sarà ridotto proporzionalmente.

Considerato, in ragione dell'importo e della tipologia di spese ammesse a contributo, di stabilire che l'importo sopra concesso sia erogato mediante versamento di un acconto del 20% entro la data di avvio dello stesso e nel proseguio entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto e dei documenti giustificativi delle spese sostenute.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e s. m. ed i.

Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione di Consiglio Comunale n.57 del 22/12/2017, di approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2018/2020 (art. 170, comma1, D.Lgs. 267/2000);
- deliberazione di Consiglio Comunale n.58 del 22/12/2017, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (artt. 151 D. Lgs. 267/2000 e 10 D.Lgs. 118/2001).

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2018/2020 ed affidato ai responsabili di settore le risorse e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi.

Visto l'art.48 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, concernente le attribuzioni e le competenze della Giunta Comunale.

Visto ed applicato lo statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.22 del 27/04/2004 e ss.mm.ii..

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese.

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono interamente richiamate, di approvare la proposta di rinnovo del "Progetto Mare", prot. n. 7739 del 23/04/2018, agli atti, presentata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Mestei e Segnue di Laigueglia, riguardante l'implementazione di vari servizi alla collettività, in conformità con le attività statutarie di didattica e promozione delle pratiche sportive dilettantistiche, a contatto con il mare ed in continuità con le tradizioni locali per la stagione 2018 e pertanto di accogliere la richiesta di proroga di un anno della convenzione approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 07/06/2017, come previsto dall'art. 3 della stessa.

Di stabilire che l'ASD presenti all'Ente dettagliata relazione bimestrale e in ogni caso a fine stagione 2018 in merito allo stato di realizzazione del progetto, ai risultati attesi e a quelli effettivamente raggiunti.


Di concedere all'ASD un contributo a sostegno del progetto di € 16.000,00, dando atto che alla copertura finanziaria di detta concessione finanziaria si farà fronte con apposita variazione al bilancio di previsione 2018.

Di stabilire altresì che le attrezzature acquistate con il su quantificato contributo, in caso di scioglimento dell'Associazione, tornino nella proprietà del Comune.

Di dare atto che qualora l'Associazione rendiconti spese inferiori e/o entrate maggiori rispetto a quanto preventivato, il relativo contributo sarà ridotto proporzionalmente.

Di stabilire che l'importo sopra concesso sia erogato mediante versamento di un acconto del 20% entro la data di avvio dello stesso nel proseguo entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto e dei documenti giustificativi delle spese sostenute.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata, palese ed unanime votazione, ai sensi dell'art.134, comma 4° del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.



REP N° 2/17

CONVENZIONE "PROGETTO MARE"
presso tratto di ARENILE a levante del MOLO

Addì 12 del mese giugno dell'anno 2017 presso la Sede Comunale di Laigueglia.

Con la presente scrittura, redatta in duplice copia a valere ad ogni effetto e da sottoporre a registrazione in caso d'uso. Le parti:

Il **Comune di Laigueglia**, con sede in Via Genova n. 2, rappresentato dal Responsabile del Settore Urbanistica - Ufficio Patrimonio, Arch. Cinzia Cadei, domiciliato per la carica in Laigueglia, Via Genova n. 2, c.f. 81001590090 p.iva 00338430093;

L' **"A.D.S. Mestei e Segnue"**, con sede in Laigueglia, in Vico Pagliano 16, c.f. 90064220099, REg. Coni n. 284597, Aff. C.Sen. n. 54384, nella persona del Presidente Alessandro Girondi, nato a Laigueglia il 21/09/1960 e residente in Laigueglia in Via Patella n. 3, detta di seguito "associazione";

PREMESSO CHE

1. il Mar Ligure costituisce una risorsa di primaria importanza per il territorio e chi lo abita, accoglie il Santuario Internazionale Pelagos, che rappresenta uno dei patrimoni più preziosi del Mediterraneo e custodisce altre bellezze naturalistiche come gli habitat di coralligeno ed isole come la Gallinara estremamente interessanti dal punto di vista ambientale tanto sopra quanto sotto il livello del mare;
2. il Comune di Laigueglia, cui spettano istituzionalmente le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, da tempo ormai promuove a vari livelli e con differenti modalità, iniziative legate al litorale, agli spazi marini ed in generale di valorizzazione della cultura del mare;
3. il Comune di Laigueglia è concessionario del tratto di arenile antistante la torre saracena nel centro storico Laiguegliese, facente parte della concessione demaniale marittima n. 30/05 rep n. 860/05 del 18/07/2005, allo scopo di mantenere, tra l'altro, una porzione di arenile denominata "spiaggia dei pescatori non professionisti", adibita ad area di rimessaggio imbarcazioni nonché una porzione di arenile adibita ad "area di svago";
4. detta concessione ha destinazione quale area svago e rimessaggio;
5. che tale area dal 2004 è stata affidata in gestione alla associazione sportiva "Mestei e Segnue" anche al fine di tenere ordinato il relativo arenile consentendo il rimessaggio delle barche da parte di pescatori dilettanti;
6. il Comune di Laigueglia ha avviato importanti iniziative per la valorizzazione del litorale e dei relativi spazi marini quali la costruzione di un approdo turistico per battelli e natanti, che in mancanza di idonee risorse umane e strumentali interne, a necessità di un soggetto esterno con adeguate competenze nel settore e con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio ex art. 1655 C.C., un servizio rivolto principalmente ai turisti e visitatori di Laigueglia;
7. il Comune di Laigueglia ha avviato tra l'altro anche le procedure per l'approvazione di punti di ormeggio temporaneo nello specchio d'acqueo al largo dell'arenile a nord del molo centrale, con delibera di C.C. n. 16 del 05/04/2017;
8. che l'"A.S.D. Mestei e Segnue" con la nota prot. 9925 del 15/05/2017, ha proposto il "PROGETTO MARE" per l'utilizzo della porzione di arenile di cui sopra per una lunghezza di tratto di metri 37 a partire dal molo cittadino, comprensivo della zona di rimessaggi

imbarcazioni e la zona svago, nonché in uso gratuito di un cassone per ricovero attrezzature ubicato in adiacenza al molo cittadino lato ponente;

9. con la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 17/05/2017 è stato disposto di approvare di massima l'idea progettuale denominata "Progetto Mare" proposta dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Mestei e Segnue con sede in Vico Pagliano 16 in Laigueglia riguardante l'implementazione di vari servizi alla collettività nel periodo aprile 2017 - maggio 2018;
10. che l' "A.S.D. Mestei e Segnue" con la nota prot. 11164 del 01/06/2017, ha integrato la proposta di cui sopra, trasmettendo il piano finanziario del "PROGETTO MARE";
11. con la deliberazione di Giunta Comunale n.117 del 01/06/2017 è stata approvata la proposta denominata "PROGETTO MARE", prot. n. 9925 del 15/05/2017 come integrata e modificata con nota prot. n. 11164 del 01/06/2017, presentata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Mestei e Segnue con sede in Vico Pagliano 16 in Laigueglia, riguardante l'implementazione di vari servizi alla collettività, in conformità con le attività statutarie di didattica e promozione delle pratiche sportive dilettantistiche, a contatto con il mare ed in continuità con le tradizioni locali per il periodo giugno 2017- maggio 2018.
12. con successiva deliberazione di Giunta Comunale n.121 del 07/06/2017 è stata approvata la bozza della convenzione tra Comune di Laigueglia e Associazione, per la gestione del tratto di spiaggia come da proposta "PROGETTO MARE" approvato con precedenti deliberazioni che qui si intende richiamata e integralmente confermata;

tutto quanto sopra premesso forma parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - FINALITA'

L'indiscussa e consolidata tradizione di Laigueglia quale località a vocazione marcatamente turistica richiede l'attivazione da parte del Comune di servizi in grado di attirare i turisti sul proprio territorio, di rendere più confortevole e sicura la loro permanenza nonché migliorare la fruibilità da parte degli stessi e della collettività residente, delle attrattive offerte in loco. Detti servizi riguardano l'implementazione di vari servizi alla collettività, in conformità con le attività statutarie di didattica e promozione delle pratiche sportive dilettantistiche, a contatto con il mare ed in continuità con le tradizioni locali sul litorale di Laigueglia. L'Associazione dovrà garantire la gestione tecnica di tali servizi a fronte di introiti da destinare tassativamente a coprire le spese della gestione tecnica dell'Associazione stessa. L'utilizzazione dell'area non potrà essere a scopo di lucro e nel solo interesse dell'Associazione.

ART. 2 - OGGETTO

Il Comune di Laigueglia, titolare della concessione demaniale n. 30/05 rep n. 860/05 del 18/07/2005, affida all'Associazione che accetta, la gestione tecnica del tratto di arenile, per una lunghezza di tratto di metri 37 a partire dal molo cittadino, destinato a zona di rimessaggi imbarcazioni e a zona svago, nonché con uso gratuito di un cassone per ricovero attrezzature ubicato in adiacenza al molo cittadino lato ponente;

Il Comune di Laigueglia affida, ex art. 45 bis del Codice della navigazione, il tratto di arenile già facente parte della concessione n. 30/05 rep. 860/05 del 18/07/2005, così come da planimetria allegata, alla "A.S.D. Mestei e Segnue";

Lo scopo della concessione è quello di rimessaggio delle imbarcazioni ad **uso diportistico e dilettantistico**, con la sola caratteristica del "gozzo" o di altri scopi tipici, oltre a "centro aggregativo, culturale e di servizi, rivolto al mare ed aperto a trecentosessanta gradi", come da "PROGETTO MARE" indicato in premessa;

Per una corretta e responsabile utilizzazione dell'area l'Associazione potrà far sostare sull'arenile **solamente imbarcazioni di proprietà o comproprietà di singoli soci**.

Il posto barca non è collegato al natante. Pertanto in caso di trasferimento di quest'ultimo a terzi il relativo posto barca torna ad essere disponibile per eventuali altre richieste di pescatori dilettanti soci dell'associazione stessa, salvo subentro di eredi legittimi in caso di decesso.

automaticamente annullata la disponibilità del posto banca per chi, senza giustificato motivo, ne fa uso **per un periodo superiore ad un anno**. Per i casi di non utilizzo per impedimento imputabile a volontà del proprietario del natante il termine si eleva a **massimo due anni**. L'associazione assume l'obbligo di gestire l'area demaniale attivando la proposta del "PROGETTO MARE" approvato delibera di G.C. n. 117 del 01/06/2017 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 3 - DURATA

Il presente accordo, il cui schema è stato approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 121 del 07/06/2017, non comporta oneri finanziari a carico del Comune di Laigueglia ed ha durata **sperimentale da giugno 2017 fino al 31/05/2018**, prorogabile di anni uno su consenso dell'Amministrazione.

ART. 4 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E/O SUBCONTRATTO

E' fatto assoluto divieto all'Associazione di cedere il contratto così come farsi sostituire nello svolgimento del servizio e di stipulare sub-contatti aventi ad oggetto le prestazioni di cui la presente convenzione.

La violazione della presente disposizione potrà comportare, a insindacabile giudizio del Comune l'immediata risoluzione della convenzione.

ART. 5 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Il Comune riconosce alla associazione il diritto di trattenere tutti gli eventuali incassi derivanti dalla gestione tecnica, ma imprime ad essi il seguente vincolo di destinazione: le somme dovranno essere **interamente ed esclusivamente utilizzate** per le finalità statutarie dell'Associazione, per le attività indicate nel "PROGETTO MARE".

L'Associazione potrà stabilire **proprie tariffe massime** per le attività indicate nel "PROGETTO MARE", **adeguatamente calmerate** in merito alla finalità pubblica del progetto stesso. Le stesse tariffe dovranno essere comunicate da parte dell'Associazione al Comune **entro 60 giorni** dalla sottoscrizione della presente convenzione, come anche ogni modifica alle stesse dovrà essere comunicata entro 15 giorni, dovranno inoltre essere affisse in luogo ben visibile al pubblico da parte dell'Associazione stessa.

Comunque al fine di consentire la verifica del rispetto del vincolo di destinazione/utilizzo, l'Associazione si impegna a fornire al Comune, al termine della gestione tecnica e comunque non oltre il **31 gennaio 2018** un prospetto dal quale risultino gli utili conseguiti nonché, **sempre entro il 31 gennaio 2018**, una relazione circa l'impiego delle somme. L'eventuale stipula di nuove convenzioni con l'Associazione sarà subordinata alla produzione della suddetta relazione, anche redatta in termini di previsioni di utilizzo.

ART. 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI

Nessun diritto di uso esclusivo degli impianti potrà essere vantato dalla associazione in forza del presente contratto.

Per il Comune:

- a) Il Comune rilascia l'ex art. 45 bis del Codice della navigazione, per l'affidamento del tratto di arenile già facente parte della concessione n. 30/05 rep. 860/05 del 18/07/20015, così come da planimetria allegata, alla "A.S.D. Mestei e Segnue";
- b) Il Comune concede, per le finalità della presente convenzione, l'**utilizzo dei seguenti locali posti nell'area demaniale della "scuola vela"**, da concordare con chi detiene in concessione e/o gestione, in merito alla ripartizione dei costi e responsabilità: servizi igienici per tutto l'anno e spazi segreteria/accoglienza fuori stagione balneare;
- c) Il Comune conceda, per la stessa durata della convenzione, **in comodato n. 1 cassone** posizionato affianco al molo, per un utilizzo finalizzato all'espletamento delle finalità.
- d) Il Comune di Laigueglia, in quanto concessionario delle aree delle relative pertinenze, **conserva il diritto di utilizzare l'area, per manifestazioni turistiche, culturali o sportive organizzate dal Comune e/o patrocinate dallo stesso, previo preavviso per iscritto o eccezionalmente telefonico 24 ore dell'evento**, nel rispetto delle regole di correttezza che devono improntare i rapporti fra le parti, senza tuttavia che l'associazione abbia alcun motivo di rivalsa.

Per l'ASSOCIAZIONE:

- a) L'associazione assume l'obbligo di gestire l'area demaniale attivando la proposta **"PROGETTO MARE"** approvato con delibera di G.C. n. 117 del 01/06/2017 che **allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale** con le modalità nella stessa proposta indicate e nella presente convenzione per quanto in contrasto;
- b) L'Associazione si accolla l'acquisto di tutto il materiale e attrezzature inerenti la propria attività oggetto della presente convenzione, esclusivamente a propria cura e spese e manlevando il Comune da ogni responsabilità; **in caso di scioglimento dell'Associazione e/o al termine della presente convenzione, tale attrezzatura e materiale, acquistato con contributo comunale, torna nella proprietà del Comune;**
- a) L'Associazione deve rimborsare al Comune di Laigueglia, ogni anno entro il 31/01 il canone demaniale dell'anno precedente;
- b) L'Associazione ha l'obbligo di gestire, in ottemperanza al regolamento e ordinanze demaniali il molo centrale e i pontili, al fine di potenziare l'operatività orientata all'ormeggio ed alla frequentazione, unite ad un punto di informazione turistica; con le modalità indicate nella proposta del **"PROGETTO MARE"** approvato delibera di G.C. n. 117 del 01/06/2017 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- c) L'Associazione dovrà tenere, tutto l'anno, le aree assegnate pulite, in ordine e sgombrare da ogni attrezzatura diversa da quella indicata nel **"PROGETTO MARE"** approvato con delibera di G.C. in premessa indicate e dalle barche, le quali devono essere decorose e pulite. Sarà gradita all'Amministrazione Comunale l'uniformità di colore dei teli di copertura delle imbarcazioni;
- d) L'Associazione deve garantire lo **sgombero** e la **pulizia dell'area entro 24 ore** dalla richiesta da parte del Comune per manifestazioni turistiche, culturali o sportive organizzate dal Comune e/o patrocinate dallo stesso;
- e) Per una corretta e responsabile utilizzazione dell'area l'Associazione potrà far sostare sull'arenile **solamente imbarcazioni di proprietà o comproprietà di singoli soci.**
- f) Il posto barca non è collegato al natante, pertanto in caso di trasferimento di quest'ultimo a terzi il relativo posto barca torna ad essere disponibile per eventuali altre richieste di pescatori dilettanti soci dell'associazione stessa, salvo subentro di eredi legittimi in caso di decesso.
- E' automaticamente annullata la disponibilità del posto barca per chi, senza giustificato motivo, non ne fa uso **per un periodo superiore ad un anno**. Per i casi di non utilizzo per impedimento non imputabile a volontà del proprietario del gozzo il termine si eleva a **massimo due anni.**
- h) L'Associazione si impegna, con la sottoscrizione della presente, ha promuovere/partecipare almeno a n. 3 eventi, servizi o manifestazioni annue atte alla promozione delle attività legate al mare ed ai natanti oltre che a rendersi ampiamente disponibili a collaborare ed a mettere a disposizione i natanti stessi in caso di manifestazioni e/o iniziative promosse dal Comune;
- L'Associazione ha l'obbligo del rispetto e di far **rispettare tutte le norme** previste in materia di demanio e del Codice della Navigazione, oltre alle ordinanze comunali della disciplina delle attività di balneazione e utilizzo arenile, alle ordinanze demaniale marittima della Capitaneria di Porto e l'ordinanza della disciplina dell'attracco delle imbarcazioni;
- i) L'Associazione potrà, altresì, all'interno dell'area **montare strutture**, come previsto nel regolamento, **previa ottenimento delle necessarie autorizzazioni** (edilizia, paesaggistica, demaniale). A seguito del montaggio di strutture autorizzate dovrà essere fornito all'ufficio demanio il certificato di corretto montaggio della struttura;
- k) L'Associazione potrà dotare l'area di un **organo precario**, se non già autorizzato, dotandosi di ogni accorgimento necessario per le norme di sicurezza;
- l) L'Associazione è tenuta a presentare al Comune **dettagliata relazione bimestrale** - e in ogni caso a fine stagione 2017 e 2018 - in merito allo stato di realizzazione del progetto, ai risultati attesi e a quelli effettivamente raggiunti, nonché un **elenco aggiornato dei proprietari dei natanti presenti sull'arenile**, a firma del Presidente.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Il presente obbligo all'associazione di segnalare in tempo utile al Comune la necessità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria. In caso l'Associazione voglia procedere per proprio conto a interventi di manutenzione straordinaria, dovrà preventivamente ottenere oltre che il consenso da parte del Comune anche tutte le necessarie autorizzazioni, nulla-osta e/o permessi.

ART.8- RESPONSABILITA' DELLE PARTI

L'Associazione si obbliga ad usare, nell'espletamento della gestione tecnica, a mettere in atto tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsivoglia genere.

La stessa, con la presa in consegna dell'area, solleva e tiene indenne il Comune da tutti i danni diretti ed indiretti che possono comunque derivare o esser connessi alla presente, manlevando lo stesso da qualsivoglia azione, pretesa o richiesta che possano comunque derivare o essere connessi alla presente, manlevando lo stesso da qualsivoglia azione, pretesa o richiesta che possa comunque e da chiunque essere promossa in relazione all'oggetto della presente convenzione.

L'associazione sarà ritenuta unica responsabile in relazione ad ogni eventuale danno lamentato dagli utenti e/o da terzi e non potrà chiamare in garanzia il Comune di Laigueglia, il quale rimane totalmente estraneo alla gestione tecnica.

Nessun rapporto intercorre, per esplicita dichiarazione delle parti, tra il personale che a qualsiasi titolo l'associazione utilizza, anche in via di fatto, per la propria conduzione, ed il Comune, in ragione della completa estraneità di questo ultimo all'organizzazione della prima.

L'associazione è responsabile di qualunque danno e deterioramento comunque occorso nell'espletamento della gestione tecnica, o alle colpose omissioni, all'area, alle attrezzature, alle dotazioni ed agli accessori.

E' fatto obbligo alla stessa di segnalare entro e non oltre 24 ore il verificarsi di tali eventi.

Quando gli eventi siano cagionati da terzi ai quali il Comune abbia affidato l'area e le relative pertinenze, la mancata comunicazione di cui al comma precedente entro le 24 ore dalla conoscenza dell'evento, comporterà la traslazione della responsabilità in capo alla associazione, in solido con il terzo danneggiante.

ART. 9- GARANZIE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, l'Associazione entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente, deve presentare quale deposito cauzionale a favore del Comune di Laigueglia una polizza fidejussoria di primaria Compagnia Assicurativa pari ad €. 4.000,00 con l'obbligo di rinnovo alla scadenza.

L'entità del deposito cauzionale non costituisce limite alla eventuale responsabilità debitoria dell'Associazione, nei confronti del Comune di Laigueglia, il quale potrà sempre promuovere l'arbitrato di cui all'art. 14 e domandare l'integrale risarcimento del danno.

ART.10- ASSICURAZIONE R.C.T.

L'Associazione si obbliga a stipulare e consegnare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente, copia di polizza assicurativa R.C.T. con massimale minimo di €. 2.500.000,00.

ART. 11 - INADEMPIENZE

L'inadempimento di non lieve entità comporterà, previa diffida ad adempiere a mezzo di raccomandata A/R, la risoluzione automatica della presente convenzione, con salvezza per il Comune di Laigueglia dell'azione per il risarcimento dei danni e alla escussione della polizza fidejussoria.

ART. 12 - SPESE

Tutte le eventuali spese, imposte, tasse ed ogni altro eventuale onere inerente o conseguente alla presente convenzione è ad esclusivo carico dell'Associazione.

Letto, confermato e sottoscritto,

per il Comune di Laigueglia _____

per l'A.S.D. Mestei e Segnue _____

convenzione ADS MESTEI E SEGNUE 3.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Geom Franco MAGLIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Anna NERELLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Ai sensi art.124, comma 1° del T.U. 18 agosto 2000, n.267)

N. _____ Reg. pubbl.

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 08.06.2018 al giorno 22.06.2018.

Laigueglia, 08.06.2018

IL MESSO COMUNALE
F.to Antonino PARISI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Ai sensi art.125 del T.U. 18 agosto 2000, n.267)

Si dà atto che il presente verbale, oggi 08.06.2018 giorno di pubblicazione all'Albo pretorio, viene comunicato con elenco prot. n. 10993 ai Capigruppo consiliari.

Laigueglia, 08.06.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Anna NERELLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Ai sensi art.134, comma 4° del T.U. 18 agosto 2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 del T.U. 18 agosto 2000, n.267, in data _____.

Laigueglia,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna NERELLI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addì, 08/06/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Anna NERELLI
